**Bando di gara europea, tramite procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della**

**“*Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento denominato <<Interventi di completamento e messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico nel centro abitato del Comune di Bomba>>*”**

**CUP:** G92B23003810001

**DISCIPLINARE DI GARA**

# Premesse e generalità dell’appalto

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l’individuazione del soggetto cui affidare i **servizi di ingegneria ed architettura**, volti alla “*Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento denominato <<Interventi di completamento e messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico nel centro abitato del Comune di Bomba>>*”.

L’affidamento avviene mediante **procedura aperta** ai sensi dell’art. 71, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito anche “*Codice*”), da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 108, cc. 1, 2 e 4, Codice.

L’obiettivo principale della presente procedura è di procedere nei tempi normativamente previsti all’aggiudicazione e, nel rispetto dei più alti standard qualitativi, realizzare i servizi oggetti dell’appalto, così da garantire la rapida cantierabilità degli interventi di cui al Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze del 17 aprile 2024 di cui il Comune è risultato assegnatario.

In conformità a quanto previsto dall’art. 25, Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma elettronica di negoziazione (d’ora in poi anche “*Piattaforma*”), raggiungibile al seguente indirizzo: https://unionecomunidelsangro.acquistitelematici.it/ (d’ora in poi anche “*Sito*”). Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nei Manuali scaricabili nell’apposita sezione del sito.

La **Stazione appaltante** è l’**Unione Montana dei Comuni del Sangro**, che gestisce la procedura, mentre l’**Amministrazione contraente**, responsabile della sottoscrizione del contratto con l’operatore economico aggiudicatario della procedura, è il **Comune di Bomba**.

Il **luogo di svolgimento** del servizio è la **Regione Abruzzo (codice NUTS ITF1)**.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15, c. 1, Codice, è l’Ing. Danilo D’ORAZIO - Responsabile dell’Area Tecnica, il quale è altresì Responsabile del procedimento per la fase di affidamento di competenza della Stazione appaltante.

# 1. PIATTAFORMA

##  Piattaforma telematica di negoziazione

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche “*Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature*”), del D. Lgs. n. 82/2005 recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” (di seguito anche “*CAD*”) e delle Linee Guida AgID, approvate con Determinazione n. 137/2023, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma medesima.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, c. 2, codice civile.

**La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’Operatore economico, da:**

* + - * difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
			* utilizzo della Piattaforma da parte dell’Operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nei Manuali.

**In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento** **della stessa e la proroga dei termini, tenuto conto della gravità del mancato o non corretto funzionamento**.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’Operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’Operatore economico.

**La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.**

##  Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma elettronica di negoziazione.

In ogni caso è indispensabile:

* **disporre almeno di un personal computer** conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
* **disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale** (SPID) di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
* **avere un domicilio digitale** presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’Operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

**avere da parte del legale rappresentante dell’Operatore economico** (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

* + un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
	+ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
	+ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni;
* il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
* il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
* il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

##  Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’Operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

# 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#  *1. Documenti di gara*

La documentazione di gara, ai sensi dell’art. 82, c. 1, Codice, comprende:

* il presente Disciplinare di gara;
* il capitolato descrittivo e prestazionale;
* Allegato A – Schema domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;
* Allegato B - Dichiarazioni dei progettisti;
* Allegato C – Offerta temporale;
* Attestazione di pagamento del bollo;
* lo schema di Contratto;
* il patto d’integrità.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, al *link* della Piattaforma.

##  Chiarimenti

È possibile formulare richieste di chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini riportati in Piattaforma, in via telematica, attraverso apposita funzionalità.

**Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme a quanto previsto nel presente paragrafo.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 2 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte.

**Si invitano gli Operatori Economici a visionare costantemente la Piattaforma ed il sito istituzionale onde verificare i quesiti pervenuti e i riscontri forniti.**

##  Comunicazioni

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”.

**È onere esclusivo dell’Operatore economico prenderne visione.**

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater, D. Lgs. n. 82/2005 ovvero utilizzando il domicilio digitale indicato in piattaforma. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio avvengono invece attraverso la Piattaforma.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**3.** **OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO**

La procedura ha ad oggetto l’individuazione, tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria, del soggetto cui affidare la “*Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento denominato <<Interventi di completamento e messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico nel centro abitato del Comune di Bomba>>*”.

A titolo indicativo, e non esaustivo, l'appalto ha ad oggetto:

*Fase di progettazione*

1. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica:

a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
e) relazione di sostenibilità dell’opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell’opera;
l) quadro economico di progetto;
m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
n) cronoprogramma;
o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
p) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;

q) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale.

*Progettazione esecutiva*

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;

d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) quadro di incidenza della manodopera;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

l) computo metrico estimativo e quadro economico;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;

p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81].

*Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.*

4. Il dettaglio delle prestazioni è riportato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale a base della procedura di gara che, ancorché non materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante.

Le prestazioni di cui trattasi sono ascrivibili alla categoria “*Servizi di ingegneria e architettura*”.

I servizi oggetto d’appalto sono integralmente finanziati dal Ministero dell’Interno, talché nessun onere economico e/o responsabilità amministrativa - né diretta né indiretta - potrà derivare a carico del Comune oltre all’erogazione di quanto stabilito nel piano economico-finanziario del progetto.

Il corrispettivo per l’aggiudicatario è comprensivo di tutto quanto specificato nel capitolato, e comprende la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario deve sostenere per il presente appalto e per l’implementazione dei servizi a perfetta regola d’arte.

Si ribadisce che all’Ente non potranno essere imputati ulteriori costi, oneri o competenze al di fuori del solo contributo ministeriale effettivamente concesso, talché l’Ente non coprirà le spese eventualmente non riconosciute dal Ministero o qualsivoglia altra spesa comunque sopportata dall’aggiudicatario in ragione del presente appalto.

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto la suddivisione in lotti funzionali non risulterebbe né tecnicamente (in quanto la complessità della gestione e del coordinamento delle singole prestazioni crescerebbe considerevolmente nel caso di più contraenti), né economicamente (in considerazione delle potenziali economie di scala) conveniente, dovendo quindi necessariamente rimanere l’espletamento delle prestazioni in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà rispondere globalmente, garantendo un’offerta omogenea e completa ed un opportuno governo unico degli standard di qualità dei servizi da rendersi. Il ricorso alla suddivisione in lotti potrebbe - di contro - rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, in quanto l’esigenza di coordinare diversi operatori economici per i singoli lotti può rischiare di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto, contravvenendo al principio del risultato stabilito all’art. 1, Codice.

L’importo complessivo massimo stimato per l’appalto è di **€ 556.626,09** (diconsi euro cinquecentocinquantaseimilaseicentoventisei,09), oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali di legge, se dovuti.

L’importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, trattandosi di servizi di natura intellettuale, è pari a € 0,00 (euro zero,00).

Ai sensi della L. n. 49/2023, i compensi relativi ai servizi di architettura e ingegneria sono stati calcolati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, come meglio appresso indicato. I compensi per l’attività sono da ritenersi fissi ed invariabili. L’importo è comprensivo delle spese e degli oneri accessori.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (euro zero,00)

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell’art. 108, c. 9, Codice nell’offerta temporale l’operatore indica in ogni caso gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

##  Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, con riguardo ai contratti di servizi, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60, c. 3, lett. b), Codice). Resta inteso che tale meccanismo di operatività è rimesso al riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno, unico responsabile del finanziamento del progetto.

## Durata

Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento si prevedono i seguenti termini massimi: **120 giorni**, decorrenti dal verbale di avvio del servizio.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, c. 6 e dell’art. 17, c. 8, Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto, dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

Non sono previste opzioni, ipotesi di rinnovo o proroga.

##  Oneri a carico dell’aggiudicatario

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto, nessuna esclusa od eccettuata.

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario, senza diritti di rivalsa nei confronti del Comune, le spese di contratto, di bollo e di registrazione tutte in misura intera, nessuna esclusa od eccettuata, ancorchè anticipate dal Comune medesimo.

**4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi dell’art. 66, Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto delprincipio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, non-ché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e archi-tettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400- 8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, an-che in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Per la partecipazione i soggetti di cui dianzi devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12, Codice. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti di-pendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68, Codice.

I consorzi di cui all’art. 65, c. 2, lett. b) c) e d) e dell’art. 66, c. 1, lett. g), Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 65, c. 2, lett. c), è tenuto ad indicare, in sede di partecipazione, i consorziati per i quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’art. 95, c. 1, lett. d) sempre che l’Operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’art. 97, Codice.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all’art. 65, c. 2 lett. d), Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

L’Operatore economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

* partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
* partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni*,* dimostrare che la circostanza non ha influito sulla partecipazione né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dall’aggiudicazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 65, c. 2, lett. g), Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, c. 2, lett. b), c), d), Codice.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione automatica di cui all’art. 94, Codice, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’art. 95 dovrà essere accertata previo contraddittorio.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 94, c. 5, lett. b), Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83-bis, D. Lgs. n. 159/2011.

Sono comunque **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, c. 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 65, c. 2, lett. b) e c), Codice la sussistenza dei requisiti generali è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 65, c. 2, lett. d), Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’Operatore economico (di seguito anche “FVOE”), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

L’Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

***Self-cleaning***

Al ricorrere di fattispecie rilevanti ai sensi degli artt. 94, ad eccezione del c. 6, e 95, ad eccezione del c. 2, l’Operatore economico può fornire prova di aver adottato **misure di *self-cleaning*** idonee a dimostrare la sua affidabilità ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto e consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

A tal fine l’Operatore economico dovrà presentare tutti i documenti utili a dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli Operatori Economici sono valutate da parte della Stazione Appaltante considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti e tempestive, l’Operatore economico non è escluso; in caso alternativo, ne comunica le ragioni dell’esclusione.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l’Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’art. 97, Codice al fine di decidere sull’esclusione.

**6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, **a pena di esclusione,** devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi sotto-paragrafi, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’Operatore economico (di seguito anche “FVOE”), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

***1. Requisiti di idoneità professionale:***

Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**Iscrizione, per servizi di architettura e ingegneria inerenti a quelle oggetto di gara, agli Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali dello Stato di residenza.**

Ai sensi dell’articolo 24, c. 6, Codice, pertanto, dovranno essere indicati i responsabili dei servizi di ingegneria indicando le relative qualifiche professionali. Per gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno essere forniti i nominativi di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Inoltre dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 100, comma 3 del Codice, è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.

La comprova del requisito è acquisita d’ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE.

***2. Requisiti di capacità economica e finanziaria:***

**A. Fatturato globale (intendasi: fatturato prodotto dal professionista/società di professionisti/RTP) almeno pari a complessivi pari al triplo della base d’asta per servizi di ingegneria e di architettura (riferito a uno o più dei seguenti servizi: PFTE, PD, PE, DL CSP, CSE) relativo agli ultimi 3 anni disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del bando.**

**B. Almeno cinque contratti (conclusi o in corso di svolgimento) relativi a servizi di ingegneria e di architettura analoghi per tipologia (riferito a uno o più dei seguenti servizi PFTE, PD, PE, DL per Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni) espletati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023).**

Ai sensi dell’art. 100, c. 11, Codice, il requisito relativo al possesso di un fatturato globale minimo è richiesto al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della rilevanza e della complessità degli stessi.

Il presente requisito viene quindi chiesto al precipuo fine di valutare l’affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare funzionali alla possibile realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico e quindi di mitigazione del rischio idrogeologico. Tuttavia, proprio allo scopo di garantire l’individuazione del requisito nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto delle peculiarità della procedura, si è stabilito di parametrare il requisito in parola al pari dell’importo del servizio posto a base di gara.

Il possesso del predetto requisito costituisce, altresì, indice di osservanza delle obbligazioni contrattuali necessario per ottemperare in maniera regolare e qualitativamente adeguata alle prestazioni previste nel capitolato tecnico.

La comprova dei requisiti di cui sopra è fornita mediante la produzione dell’originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l’esecutore del servizio e l’oggetto dello stesso, la data di inizio e fine delle attività, nonché le categorie/ID Opere e l’importo dei lavori.

**Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui al presente capo devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di rete, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE

oppure

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico finanziaria devono essere soddisfatti dagli operatori esecutori.

**Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui al presente capo devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico e finanziaria devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

***3.***  ***Requisiti per la progettazione:***

**Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008. Requisiti del gruppo di lavoro.**

**Ai fini dell’espletamento dell’incarico di progettazione, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità:**

**n. 1 Coordinatore del gruppo di progettazione integrale-coordinata e Responsabile della integrazione delle attività specialistiche con almeno 10 anni di esperienza;**

**n. 1 Responsabile del progetto esecutivo, con esperienza dimostrata nelle categorie oggetto della progettazione con almeno 10 anni di esperienza;**

**n. 1 Responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, abilitato ai sensi dell’art. 98, D. Lgs. n. 81/2008 con almeno 10 anni di esperienza.**

Il professionista, di cui al punto 1, dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) e abilitazione in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o Architettura.

Il professionista, di cui al punto 2, dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) e abilitazione in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o Architettura.

Il professionista, di cui al punto 3, dovrà essere abilitato per la sicurezza ai sensi dell’art. 98, D. Lgs. n. 81/2008.

È possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di un’eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con *status* di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.

Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell’appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.

In ordine alle figure del Coordinatore del gruppo di progettazione integrale, del Responsabile del progetto esecutivo e del Responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, abilitato ai sensi dell’art. 98, D. Lgs. 81/2008, che nel disciplinare viene indicato che dovranno essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) e abilitazione in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o Architettura, si specifica che tali ruoli possano essere svolti anche da professionisti in possesso di lauree equipollenti a quelle indicate.

Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4, D.M. n. 263/2016.

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

**7.** **A****VVALIMENTO**

L’Operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. **Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95, Codice e dell’iscrizione alla Camera di commercio.**

Ai sensi dell’art. 104, c. 1, Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. In particolare, devono essere specificate le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione dell’Operatore economico e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara/ lotto partecipino sia l’ausiliario che l’Operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l’esclusione di entrambi i soggetti,** ai sensi dell’art. 104, c. 12, Codice.

Ai sensi dell’art. 372, c. 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 dello stesso è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. **L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.**

L’Operatore economico e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In particolare, l’Ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti di ordine generale nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal disciplinare;
3. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’impegno verso l’Operatore economico e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’O.E.

L’Operatore economico allega nella Busta A – Busta amministrativa il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l’Operatore economico sostituisce l’ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente l’Operatore produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all’Autorità il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’art. 96, c. 15, Codice. L’Operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l’esclusione dalla gara**.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’**esclusione** dell’Operatore economico.

Si fa presente che avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro, l’avvalimento non è tuttavia ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 3., in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell’affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all’esecuzione dell’incarico e quindi non sono surrogabili con l’avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

**8. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell’art. 119, Codice, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non è ammesso il subappalto al fine di garantire la presenza diretta dell’incaricato per svolgere le prestazioni oggetto del presente appalto, fatta eccezione per eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

**9.** **GARANZIA PROVVISORIA**

L’Offerta deve essere corredata, a **pena esclusione,** da **una garanzia provvisoria,** ai sensi dall’art. 106, comma 1 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta.

Ai fini della definizione dell’importo della garanzia, si applicano le riduzioni di cui all’art. 106, c. 8, Codice.

Per fruire delle suddette riduzioni, l’Operatore economico dichiara in fase di partecipazione, nella compilazione del DGUE, il possesso delle certificazioni e inserisce nella Busta A – Documentazione Amministrativa, copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Ai sensi dell’art. 117, c. 13, Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’Operatore economico, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria dell’Amministrazione comunale.

La fideiussione può essere rilasciata:

* da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
* da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp>

 La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L’Operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
6. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile;
7. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
8. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
9. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art.106, comma 5 del Codice, per il numero digiorni eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, l’Operatore economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**10. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto.

**11.** **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC**

Gli Operatori Economici concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n, 621 del 20 dicembre 2022, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta nella Busta A – Documentazione Amministrativa.

Al fine di agevolare gli Operatori Economici concorrenti, si riportano di seguito le modalità di presentazione della documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, da inserire nella Busta A:

* + in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
	+ in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri dell’Operatore economico;
	+ in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di Operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri dell’Operatore economico.

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di pagamento del contributo, si rimanda al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac).

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 65, c. 2, Codice.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’Operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

**12.** **MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**L’offerta e tutta la documentazione richiesta devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma,** secondo le modalità esplicitate nei Manuali, **entro i termini perentori ivi riportati pena l’irricevibilità.**

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente. Per l’individuazione della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 33, c. 8, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023.

È ammessa la presentazione di un’offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti in Piattaforma più offerte dello stesso Operatore economico, salvo diversa indicazione dell’O.E. stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.

L’offerta e tutta la documentazione richiesta devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale dell’Operatore economico o da persona con comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata allegata in Piattaforma. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutte le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 18, 19, 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere all’Operatore economico, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all’originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

L’Operatore economico che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l’art. 101 del Codice.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

**13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**

L’offerta e tutta la documentazione richiesta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della Piattaforma relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

* **Busta A – Documentazione Amministrativa;**
* **Busta B – Offerta Tecnica;**
* **Busta C - Offerta Temporale.**

La Piattaforma consente all’Operatore economico di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

La presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli Operatori Economici concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

**L’Operatore economico dovrà verificare in Piattaforma, il formato consentito per il caricamento dei documenti**.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per l’Operatore economico;
* con la trasmissione dell’offerta, l’Operatore economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

**Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.**

**L’offerta vincola l’Operatore economico per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia dell’Operatore economico alla partecipazione alla gara.

**14.** **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione nonché della documentazione amministrativa presentata, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101, Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. A titolo esemplificativo, valgono le seguenti regole:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’**esclusione** dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’Offerta;
* la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’Offerta.
* sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per gli Operatori Economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’art. 46, D. Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
* non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 5 del presente bando.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna all’Operatore economico un congruo termine – non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove l’Operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine **perentorio a pena di esclusione.**

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’**esclusione** dell’Operatore economico dalla procedura.

La Stazione Appaltante può richiedere sempre chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’Operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

Resta fermo che i chiarimenti resi all’Operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

**15.** **C****ONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L’Operatore economico dovrà produrre e inserire nella Piattaforma, nella sezione denominata “*Busta documentazione*”, la seguente documentazione:

* **Domanda di partecipazione e Dichiarazioni Amministrative** redatte sulla base del format di cui all’Allegato A al presente Disciplinare;
* **Dichiarazioni dei Progettisti** redatte sulla base del format di cui all’Allegato B al presente Disciplinare
* **Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo**, come da modello allegato al presente disciplinare;
* Copia per immagine della **ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’ANAC**;
* **DGUE**;
* **garanzia provvisoria;**
* *(eventuale)* **documentazione in caso di avvalimento.**

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell’Operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l’O.E. allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell’Operatore economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

1. comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
2. costituisce causa d’**esclusione** dalla partecipazione alla presente gara;
3. comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla partecipazione alle gare;
4. comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

## Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione, da inserire nell’apposita sezione nella Piattaforma, deve essere redatta conformemente al modello di cui all’Allegato – *Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative* al Disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94 c. 1 e 2, Codice sono rese dall’Operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al c. 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98, c. 4, lett. g) ed h), Codice sono rese dall’Operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’Operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 95, Codice, l’Operatore economico dichiara:

* le gravi infrazioni di cui all’art. 95, c. 1, lett. a), Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* gli atti e i provvedimenti indicati all’art. 98, c. 6, Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98, Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’Operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’Operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’Operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l’Operatore economico fornisce i dati identificativi ed il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, c. 2, lett. b), c), d), Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione l’Operatore economico dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, c. 3, Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro Operatore economico che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’Operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’art. 16 quater del decreto-legge 76/20;
4. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
5. **(*Per gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)*** di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del dl. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 14.12.2010 e allega copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
6. (***Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE***) i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata);
7. (***Nel caso di consorzio tra società cooperative e tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lettera b),c) e d) del Codice****)*, il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* dall’Operatore economico che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
* **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
* **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
* **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** **richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
* nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, l’Operatore economico allega la **ricevuta di pagamento elettronico** rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l’Operatore economico può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente **copia del contrassegno** in formato.pdf. L’Operatore economico si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, art. 82.

## Documento di Gara Unico Europeo

Ai sensi dell’articolo 91, commi 1, lett. b), 3 e 4 del Codice, la compilazione del DGUE è richiesta per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Libro II, dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 100 e, ove previsti, di cui all’articolo 103 nonché l’osservanza delle ulteriori specifiche prescrizioni previste di cui al presente Disciplinare.

L’Operatore economico compila il modello di DGUE in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016:

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

L’Operatore rende tutte le informazioni richieste relative alla specifica procedura di appalto.

**Parte II – Informazioni sull’Operatore economico**

L’Operatore rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Ai sensi dell’articolo 91, comma 4 del Codice, nel caso di partecipazione nelle forme giuridiche previste dagli articoli 65 e 66, l’Operatore dichiara la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate (Sezione A e B).

L’Operatore rende eventuali informazioni concernenti l’avvalimento e il relativo affidamento delle capacità di altri soggetti nel soddisfare i criteri di selezione della parte IV e V, ai sensi dell’art. 89 del Codice (Sezione C).

L’Operatore rende eventuali informazioni concernenti il subappalto e i relativi subappaltatori ai sensi dell’art. 105 del Codice (Sezione D).

**Parte III – Motivi di esclusione**

L’Operatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente Disciplinare (Sezione A-B-C-D).

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui agli artt. 94 e 95, Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017.

**Parte IV – Criteri di selezione**

L’Operatore dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

L’Operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 94, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto, l’Operatore economico) deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

**Il DGUE deve essere compilato:**

* nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
* nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
* nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
* in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. commi 1, 2, del D. Lgs. 36/2023, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 372 del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14

L’Operatore economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

L’Operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’[art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## Documentazione in caso di avvalimento

L’Operatore indica la denominazione dell’Operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del DGUE secondo le dichiarazioni sostitutive rese disponibili.

L’Operatore, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il contratto di avvalimento con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell’Operatore economico che concorre, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tuta la durata dell’appalto. Si specifica che nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica;
2. una dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta, nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

## Dichiarazioni integrative per i soggetti associati

**Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:**

* copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

* copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

**Per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

* dichiarazione resa da ciascun Operatore economico attestante:
* l’Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
* l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
* dichiarazione in cui si indicano, del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

* copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

* copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
* dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

**in caso di RTI costituito**:

* copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**in caso di RTI costituendo**:

* copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
* dichiarazioni, rese da ciascun Operatore economico aderente al contratto di rete, attestanti:
* a quale O.E., in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
* l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
* le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

L’offerta tecnica deve comprendere le indicazioni ritenute utili dal concorrente al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi relativi, che avverrà secondo i criteri *infra* enunciati. La mancanza di quanto richiesto penalizza la valutazione dell’elemento specifico a cui fa riferimento.

L’offerta tecnica deve rispettare le condizioni minime contrattuali desumibili dalla documentazione di gara, dal presente disciplinare e dal capitolato descrittivo-prestazionale.

Tutte le migliorie contenute nell’offerta tecnica formulata dai concorrenti sono offerte senza la previsione di alcun incremento di costo rispetto all’offerta economica formulata.

L’offerta tecnica deve essere sintetica, chiara ed esaustiva. I concorrenti devono predisporre l’offerta facendo riferimento agli standard di qualità indicati nella documentazione di gara e ai criteri di valutazione indicati dal presente disciplinare, seguendo lo schema di seguito illustrato che ricalca l’articolazione dei fattori ponderali. Trattasi, in particolare, di soli punteggi discrezionali, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Le relazioni metodologiche presentate rispetto ai criteri sotto riportati dovranno essere redatte nel numero massimo di facciate definito per ciascuno di essi. Nel computo di detto numero massimo di facciate sono compresi anche schemi e tabelle.

Non sono invece compresi:

- le copertine, gli indici e i sommari;

- le immagini e i disegni (purché non inseriti nel corpo della relazione ma in separati allegati);

- la documentazione meglio specificata nella descrizione dei singoli criteri, che segue.

Eventuali facciate eccedenti il numero massimo definito per ciascun criterio non saranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell’offerta.

Trattasi di punteggi discrezionali, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

**A) PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA (15 punti)**

**A.1) Professionalità ed adeguatezza desunta da n. 2 servizi per ciascuna categoria ed ID, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi e rappresentativi (massimo 15 punti)**

Il concorrente deve illustrare le caratteristiche dei servizi analoghi svolti.

A tal fine il concorrente produce una relazione generale descrittiva, che dia esaustivamente conto della significatività dei servizi realizzati, in relazione ai profili di professionalità ed adeguatezza.

La relazione metodologica per il Criterio A dovrà rispettare i seguenti caratteri formali: layout di pagina: formato A4, margini cm 2, carattere Arial dimensione 11, interlinea singola, numero massimo di 10 facciate complessive. Criterio A2) Modalità di accesso al conferimento da parte dell’utenza (massimo 10 punti)

**B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA (75 punti)**

**B.1) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche delle attività di progettazione che si intendono attivare (massimo 30 punti)**

**B.2) Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, etc. - massimo 25 punti)**

**B.3) Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere (massimo 20 punti)**

Per ciascuno degli anzidetti sub-criteri, il concorrente illustra le modalità con cui intende realizzare i servizi oggetto del presente affidamento.

A tal fine il concorrente produce una relazione generale descrittiva, articolata in ciascuno dei sub-criteri, che dovrà rispettare i seguenti caratteri formali: layout di pagina: formato A4, margini cm 2, carattere Arial dimensione 11, interlinea singola, numero massimo di 40 facciate complessive. Nel computo delle facciate complessive non saranno considerate le schede tecniche.

**17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA TEMPORALE**

L’offerta temporale, redatta secondo l’allegato C messo a disposizione dalla Stazione appaltante, indicare la riduzione temporale per la consegna del servizio (espressa in giorni), rispetto alla tempistica stabilita dal capitolato descrittivo-prestazionale, fino ad un massimo di riduzione pari a 30 giorni (massimo **punti 10**).

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 17, c. 4, Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 17, c. 4, Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

# 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta temporale è effettuata in base ai seguenti punteggi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Punteggio massimo |
| Offerta Tecnica | 90 |
| Offerta temporale  | 10 |
| TOTALE | 100 |

Il punteggio dell’**offerta tecnica** (massimo **punti 90**) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella all’art. 16, con la relativa ripartizione dei punteggi.

L’**offerta temporale** del concorrente dovrà indicare la riduzione temporale per la consegna del servizio (espressa in giorni), rispetto alla tempistica stabilita dal capitolato descrittivo-prestazionale, fino ad un massimo di riduzione pari a 30 giorni (massimo **punti 10**).

**19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 93, c. 5, Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei

concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma.

Il RUP può avvalersi dell’ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa delle offerte.

**20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Le sedute virtuali pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma e alle stesse potrà partecipare ogni Operatore economico, collegandosi da remoto alla Piattaforma, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali.

La prima seduta avrà luogo nel giorno e nell’orario comunicate tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:

• della documentazione amministrativa

• delle offerte tecniche

• delle offerte temporali

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

**21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP, eventualmente supportato dalla commissione giudicatrice, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;

b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

**22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE**

Nel corso della stessa seduta, o di altra/e all’uopo convocata/e, la Commissione procede in seduta riservata all’apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e - in seduta quindi riservata - , all’esame, valutazione ed assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice applicherà i seguenti indirizzi valutativi in relazione ai criteri tecnici: essa assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente Cf da 0 a 1 con un massimo di due decimali.

Ai coefficienti corrispondono i seguenti **livelli di giudizio**:

da 0,76 a 1,00 profilo alto

da 0,51 a 0,75 profilo medio alto

da 0,26 a 0,50 profilo medio basso

da 0,00 a 0,25 profilo basso

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente **formula**, con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:

Pn= Cf x Vp

laddove s’intende:

Pn = punteggio relativo al sub criterio dell’elemento di valutazione;

Cf = coefficiente di valutazione;

Vp = valore ponderale dell’elemento.

L’operazione di valutazione sarà ripetuta per ciascuno dei sub-criteri di valutazione. Il punteggio dell’elemento è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai sub-criteri.

**Riparametrazione dell’offerta tecnica**

Al termine della valutazione dell’offerta tecnica la commissione giudicatrice procederà a riparametrare la somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica, utilizzando la seguente formula con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:

PR = [∑j(Pa) / ∑max (Pa)] x VOT

laddove s’intende:

PR = punteggio riparametrato

P = punteggio attribuito al singolo elemento di valutazione

∑j = sommatoria punteggi offerta tecnica considerata sub- elementi (A)

∑max = sommatoria punteggi offerta tecnica migliore sub- elementi (A)

VOT = valore ponderale massimo dell’offerta tecnica discrezionale.

**23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TEMPORALI - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - STIPULA DEL CONTRATTO**

La valutazione delle offerte temporali avviene in seduta pubblica.

Quanto all’offerta temporale, è attribuito all’elemento un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

𝐶𝑖 = 𝐴𝑖/𝐴𝑚𝑎𝑥

dove

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

𝐴𝑖 = l’offerta del concorrente i-esimo

𝐴𝑚𝑎𝑥 = l’offerta più conveniente.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell’Operatore economico che ha presentato la migliore offerta, come risultante della sommatoria del punteggio tecnico e temporale conseguito.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Si precisa che:

a) tutti i calcoli (punteggi tecnici e temporali) saranno effettuati sino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento;

b) l’individuazione della soglia di anomalia dell’offerta, *ex* art. 110, Codice, sarà effettuata con riferimento ai punteggi ante riparametrazione;

c) la commissione di gara si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l’effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione;

d) in caso di parità di punteggio complessivo il servizio sarà affidata all’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto;

e) l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

f) qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 108, c. 10, Codice.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’art. 18, c. 2, Codice.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via d’urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 17, c. 8 e 9, Codice.

 A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’Operatore economico aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 117, Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La garanzia si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall’esecuzione dell’intervento, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

L’operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'esecuzione dell'intervento, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’Operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124, c. 2, Codice.

**24. EVENTUALE VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che rientrino in entrambe le seguenti casistiche:

a) superamento dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

b) offerte temporali che si discostino del 35% in aumento dal valore medio dei ribassi offerti da tutti i concorrenti.

Tali calcoli saranno effettuati solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Al ricorrere dei presupposti di cui al primo periodo, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell’Amministrazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 110, c. 3 Codice, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 110, c. 5, tenendo conto degli elementi di cui all’art. 110, c. 3, Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

**25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’Appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente affidamento.

**26. ACCESSO AGLI ATTI**

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

**27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo

regionale (TAR) Abruzzo - Sez. staccata di Pescara.

**28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti nello svolgimento della presente procedura sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi del Reg. Gen. sulla protezione dei dati R.U.E. 2016/679, la Stazione Appaltante informa l’Operatore economico aggiudicatario che i dati contenuti nel contratto saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività inerente al contratto stesso e per l’assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia. In esecuzione della normativa richiamata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

**Il Responsabile del Servizio**

**Ing. Danilo D’ORAZIO**